

Comune di Corciano  
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE E**

**RIPARTIZIONE FONDO PROGETTAZIONE ED**

**INNOVAZIONE**

**ALLEGATO** :“ \_\_\_ ” n° \_\_\_ di \_\_\_ alla  
**Delibera di GIUNTA**  
n° \_\_\_ del \_\_\_ si compone di pag. n° \_\_\_

**Il Presidente**  
(Cristian BETTI)



**Il Segretario Generale**  
(Vania CECCARANI)

## INDICE

Art. 1 - <i>Obiettivi e finalità</i> .....	pag. 3
Art. 2 - <i>Definizioni</i> .....	» 3
Art. 3 - <i>Quantificazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche</i> .....	» 3
Art. 4 - <i>Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche ....</i>	» 4
Art. 5 - <i>Incarichi</i> .....	» 4
Art. 6 - <i>Ripartizione della incentivazione</i> .....	» 5
Art. 7 - <i>Risparmi</i> .....	» 6
Art. 8 - <i>Termini per la effettuazione delle prestazioni</i> .....	» 6
Art. 9 - <i>Pagamento del compenso</i> .....	» 6
Art. 10 - <i>Disposizioni transitorie</i> .....	» 6
Art. 11 - <i>Entrata in vigore</i> .....	» 6

**COMUNE di CORCIANO**  
**REGOLAMENTO PER INCENTIVI**  
**ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**  
**(Art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater)**

**Art. 1<sup>(1)</sup>**

***Obiettivi e finalità***

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del [D.Lgs. n. 163/2006](#).

2. Esso disciplina la ripartizione del "Fondo per la realizzazione di opere pubbliche" per ogni singola opera e lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e, per i responsabili di posizione organizzativa, all'incremento della indennità di risultato, anche al di là dei tetti dettati dalla normativa contrattuale.

**Art. 2**

***Definizioni***

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intendono:

- a) per opera o lavoro pubblico le attività indicate nell'articolo 3, comma 8, del [D.Lgs. legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche ed integrazioni ad esclusione delle manutenzioni;
- b) per responsabile unico del procedimento la figura prevista dall'articolo 10 del [D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163](#) Codice dei contratti, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli altri soggetti devono essere preventivamente e formalmente individuati da parte dell'ente.

**Art. 3**

***Quantificazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche***

1. Il "Fondo per realizzazione di opere pubbliche" è alimentato con risorse non superiori alla seguente percentuale dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:

- a) 2,0% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso fino ad 1.000.000 euro;
- b) 1,8% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 5.000.000 di euro;
- c) 1,6% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 5.000.001 e 25.000.000 di euro;

2. Dall'importo a base di gara dell'opera e del lavoro deve essere scorporato il costo relativo a tutte le prestazioni professionali eventualmente affidate a tecnici esterni;

3. Nel caso in cui sia attestata da parte del dirigente o dal responsabile uno dei fattori di complessità di cui al successivo comma 4 le risorse di cui al precedente comma 1b) ed 1c) sono aumentate dello 0,10%; nel caso in cui i fattori di complessità siano due le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,20%, nel caso in cui i fattori di complessità siano tre le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,30% e nel caso in cui i fattori di complessità siano quattro le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,40%

sempre e comunque nel limite massimo della percentuale del 2,0% stabilita per legge;

4. I fattori di complessità di cui al precedente comma 3 sono le seguenti:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

5. Il "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è inserito nel fondo per le risorse decentrate, parte variabile, all'interno della voce compensi previsti da specifiche norme di legge, articolo 15, comma 1, lettera k), [CCNL 1 aprile 1999](#).

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto a diminuzione qualora in sede di gara di appalto si verificano dei ribassi.

7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

#### **Art. 4**

##### ***Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche***

1. L'80% del "fondo per la realizzazione di opere pubbliche" di cui al precedente articolo 4 è ripartito con le regole definite dal presente regolamento e tra il personale di cui al successivo articolo 6.

2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

#### **Art. 5**

##### ***Incarichi***

1. Gli affidamenti degli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del [D.Lgs. n. 163/2006](#) sono effettuati con provvedimento del responsabile di area, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. Tali provvedimenti devono essere adottati formalmente e preventivamente rispetto all'inizio dello svolgimento delle attività.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale verifica è condizione per la liquidazione dei compensi.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo, qualora individuati all'interno dell'ente, o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del

procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati della direzione lavori;
- e) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitoli, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente o responsabile ovvero del responsabile del procedimento.

#### **Art. 6**

##### ***Ripartizione della incentivazione***

1. L'80% del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, secondo la tabella di cui al successivo comma 5.

2. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.

3. Il fondo per la progettazione di cui ai precedenti commi è comprensivo della somma dovuta per gli oneri previdenziali ed assistenziali, ad eccezione dell'irap che in quanto imposta a carico dei titolari di organizzazioni produttive è a carico della amministrazione comunale. Gli oneri per la stipula della polizza assicurativa relativa alla copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione sono a carico dell'Amministrazione comunale.

4. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Nell'importo complessivo di questi incentivi sono compresi anche quelli erogati da altre PA, previa autorizzazione formale dell'amministrazione comunale ad assumere l'incarico.

5. Le percentuali di cui alle seguenti tabelle sono corrisposte, sulla base della valutazione effettuata dal responsabile di area per intero nel caso di attività non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.

ARTICOLO1 - PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI FISSATI DALL'ENTE		
B	Responsabile del procedimento	12%
C	Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione)	36%
D	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure (dipendente che firma in qualità di direttore dei lavori - tecnico che esegue i rilievi metrici, tiene i libretti delle misure ed il registro di contabilità, firmandoli con assunzione di responsabilità congiuntamente al direttore dei lavori)	18%

E	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	4%
F	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	10%
G	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	20%

#### **Art. 7**

##### ***Risparmi***

1. Le quote parti del fondo per la progettazione, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti incaricati in quanto affidate a personale esterno all'organico del Comune, costituiscono economie e conferiscono nel fondo per l'innovazione di cui all'art.4 comma 2.

#### **Art. 8**

##### ***Termini per la effettuazione delle prestazioni***

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 9**

##### ***Pagamento del compenso***

1. Per i progetti di opere di lavori pubblici il fondo viene liquidato in due fasi:
  - a) Il 55% dell'importo complessivo ad avvenuta approvazione del progetto dell'opera;
  - b) Il 45% in sede di approvazione degli atti di collaudo tecnico-amministrativo (ove previsto) o del certificato di regolare esecuzione.
2. Ai fini della liquidazione e ripartizione del fondo secondo le percentuali di cui ai precedenti commi, nonché del precedente art. 6, il Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione dell'opera pubblica, come da incarico conferito ai sensi del precedente art.5, presenta la proposta di ripartizione del fondo in base al concreto apporto individuale dei soggetti partecipanti nominativamente indicati.
3. Il Segretario Generale dell'Ente, acquisisce la proposta di ripartizione del fondo di cui al comma precedente e provvede, entro i successivi 60 gg. alla liquidazione del fondo con propria determinazione.

#### **Art. 11**

##### ***Entrata in vigore***

4. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.